

CAMERA DEI DEPUTATI N 914

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, BELLUSCIO, CUOJATI

Presentata il 24 novembre 1983

Nomina a sottotenente di complemento, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore, dei militari di truppa in congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari requisiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, che ha abrogato il testo unico 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e tutte le disposizioni in contrasto con essa, il Ministero della difesa ha bloccato l'istruttoria delle pratiche in atto per il conferimento della nomina diretta ad ufficiale di complemento, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore

Ciò ha provocato un'amara delusione negli esclusi i quali si sono visti negare quanto ad altri era stato concesso, nonostante avessero presentato come i beneficiari la documentazione prima dell'entrata in vigore della succitata legge e benché possedessero gli identici requisiti

Per sanare la disparità di trattamento giuridico e morale fra cittadini provocata

dalla sospensione delle istruttorie, la presente proposta di legge prevede che i militari di truppa in congedo mutilati ed invalidi di guerra, in possesso di determinati requisiti, possano in seguito a domanda, ottenere la nomina diretta a sottotenente di complemento, o al grado immediatamente superiore se anche orfani di guerra, grado che viene elevato ulteriormente quanto trattasi di grandi invalidi di guerra

Si tenga presente che il riconoscimento è di carattere esclusivamente morale e che in passato la nomina in questione non ha mai determinato ripercussioni negative, ma anzi è sempre apparsa un doveroso riconoscimento nei confronti di cittadini che hanno bene meritato nei confronti del Paese

La presente legge non prevede aggravii per il bilancio dello Stato

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I militari di truppa, mutilati e invalidi di guerra, collocati in congedo assoluto e fruanti di pensione vitalizia di guerra, decorati di croce al merito di guerra, nei cui fogli matricolari risulti che all'atto della chiamata alle armi erano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione obbligatoria ai corsi per allievi ufficiali di complemento, ai quali non furono avviati, per motivi ai predetti non imputabili, possono, a domanda, ottenere la nomina diretta a sottotenente di complemento, o al grado immediatamente superiore se anche orfani di guerra, nella rispettiva arma o corpo, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore, prescindendo dall'idoneità fisica e dai limiti di età, purché non abbiano riportato condanne durante la vita civile.

Tale grado conferito viene elevato di ulteriori tre gradi ai grandi invalidi di guerra, fruanti di pensione vitalizia di 1^a categoria e di assegno di superinvalidità per mutilazioni o invalidità contemplate nelle lettere A, A-bis numeri 1, 3, B nn. 2, 3, 4, C, D, E nn. 1, 2, 3, 4, F nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, G nn. 1, 2, 4 della tabella E, annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Gli interessati aventi diritto all'ulteriore avanzamento di grado, perché trovantisi in una o in entrambe le condizioni speciali di cui ai commi precedenti, debbono farlo presente nella domanda, allegando, in originale o in fotocopia debitamente autenticata:

1) certificato di orfano di guerra, rilasciato dal competente comitato provinciale;

2) decreto concessivo del Ministero del tesoro o modello 69, rilasciato dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o dalla competente direzione provinciale del tesoro, da cui risulti che il richiedente gode di pensione vitalizia di guerra di 1^a categoria e di assegno di superinvalidità per mutilazioni o invalidità contemplate in uno dei numeri sopra indicati, delle rispettive lettere della tabella E, della legge 28 luglio 1971, n. 585.